



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2016, proposto da:  
- omissis - , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 185;

***contro***

Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, n.33;

***nei confronti di***

- omissis -;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

- della nota prot. n.63548 del 19.11.2015 del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali del Comune di Barletta, notificata il 20 successivo,

recante annullamento, in autotutela, del permesso di costruire n. 133 del 01.04.2014, rettificato il 14.04.2014, rilasciato alla società ricorrente – omissis - .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Massimo Felice Ingravalle e Giuseppe Caruso;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente impugna la rimozione in autotutela del permesso di costruire (PdC ) n. 133 del 01.04.2014, rettificato il 14.04.2014.

Deduce vari profili di censura, tra cui quello di tardività dell'esercizio del potere di autotutela, essendo questo intervenuto il 19.11.2015, ovverosia, oltre il termine di 18 mesi contemplati dall'art. 21 *nonies*, novellato dalla L. n.124/2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), dunque, già in vigore - *ratione temporis*- al momento dell'adozione dell'atto di secondo grado.

Resiste al ricorso il Comune intimato, sostenendo, quanto al profilo di censura appena evidenziato, che il termine di cui all'art. 21 *nonies* cit. sarebbe stato, comunque, rispettato, attesa la tempestiva adozione della nota n. 52811 del 1°10.2015.

All'udienza del 10.3.2016, dopo ampia discussione delle parti che hanno invocato la definizione con sentenza breve della controversia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E' fondato il profilo di doglianza appena evidenziato.

La nota n. 52811 del 1°1.0.2015 consiste pacificamente nella comunicazione di avvio del relativo procedimento di autotutela.

Essa non può valere a ritenere rispettato il termine indicato dalla disposizione novellata, in quanto il tenore letterale della stessa rinvia chiaramente, a tal fine, all'adozione effettiva del provvedimento di autotutela ( *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio....”*).

Nel medesimo senso depone l'interpretazione logico - sistematica, in quanto, ritenere sufficiente l'adozione della comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto del termine normativamente imposto, conduce a ritenerlo, di fatto, non perentorio ai fini dell'adozione dell'atto definitivo di autotutela.

Una siffatta conclusione esegetica si sostanzierebbe in una interpretazione sostanzialmente abrogativa della novella.

Ritenuta, dunque, la insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento, non può che rilevarsi che il provvedimento di autotutela è intervenuto oltre il termine dei 18 mesi (il PdC rettificato è del 14.4.2014, mentre il provvedimento di annullamento è datato 19.11.2015).

Esso, dunque, attesa la perentorietà del suddetto termine (v. sentenza di questa Sezione n. 47/2016), è illegittimo in quanto tardivo e va, pertanto, annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento prot. n.63548 del 19.11.2015 del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali del Comune di Barletta.

Condanna il Comune di Barletta alla rifusione delle spese processuali alla – omissis  
- che liquida in euro 1500,00 onnicomprensivi, oltre IVA, CAP, spese generali in  
misura massima e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con  
l'intervento dei magistrati:

Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore

Viviana Lenzi, Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)